



Bando per il sostegno alle nuove imprese

Art. 1 Beneficiari

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Ravenna intende sostenere le piccole e medie **nuove imprese**, in qualsiasi forma giuridica costituite, che siano:

1. **iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna, che abbiano avviato la loro attività nel periodo fra l'01/01/2017 ed il 31/12/2017. Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno risultare iscritte ed attive;**
2. **con sede e/o unità locale operativa, destinataria dell'investimento, nel territorio della provincia di Ravenna.** La U.L. oggetto dell'investimento deve essere localizzata nella provincia di Ravenna sono escluse le unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente con quanto desumibile da visura camerale.

Nel caso in cui le imprese beneficiarie si configurassero come continuazione di aziende già esistenti per l'attività svolta, il subentro deve essere effettuato da un neo imprenditore o da una società caratterizzata da un nuovo assetto della compagine sociale rispetto a quella dell'impresa nella quale si subentra/acquista/affitta.

I requisiti sopra menzionati devono sussistere al momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità dell'impresa richiedente.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le condizioni di seguito elencate a far data dalla concessione del contributo, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito camerale della graduatoria delle istanze ammesse:

- a) mantenere la sede e/o unità operativa, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio, in provincia di Ravenna e a non cedere l'attività per almeno 3 anni;
- b) non cessare o modificare l'attività svolta, oggetto della domanda di contributo per almeno 3 anni;
- c) non alienare a terzi i beni acquistati in tutto o in parte col contributo ottenuto per almeno 3 anni.

La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione alla Camera di Commercio di Ravenna dell'agevolazione concessa.

Art. 2 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il

massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Art. 3

Motivi di diniego del contributo

Non hanno diritto al contributo:

- le imprese che risultino inattive e/o non iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna alla data di presentazione della domanda;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
- le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- le imprese che per le stesse voci di spesa dell'investimento beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici.
- Sono inoltre escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135¹.

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio.

Art.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili e quindi finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le **spese sostenute nel periodo dall'01/10/2016 alla data d'invio della domanda** (farà fede la data del documento di spesa), riconducibili agli investimenti previsti dal bando realizzati nella sede/unità locale localizzata sul territorio della provincia di Ravenna.

Le spese fatturate, debitamente quietanzate, dovranno risultare già pagate alla data d'invio della domanda.

Saranno ammesse solo fatture il cui importo complessivo sia pari o superiore a 100 euro.

Le spese dovranno inoltre essere sostenute dall'impresa richiedente. Qualora le spese fossero sostenute da un socio o da persona fisica, l'impresa sarà tenuta a comprovarne l'avvenuto rimborso tramite bonifico bancario. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo s'intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le **consulenze**/servizi esterni dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere prodotta copia del contratto (anche nella forma di scrittura privata) debitamente firmato dalle parti o offerta di servizi con accettazione in cui vengano definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività di consulenza con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione.

Le **spese ammissibili** dovranno risultare chiaramente identificabili in fattura con specifica voce descrittiva:

- onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente;
- acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi **nuovi** incluso le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività; **le spese relative ad attrezzature devono riguardare esclusivamente beni durevoli e chiaramente riconducibili all'attività svolta.**
- **automezzi nuovi di unica immatricolazione intestati all'impresa, risultanti fra i cespiti di bilancio e indispensabili allo svolgimento dell'attività;**
- impianti generali incluso montaggio/manodopera per un importo massimo del 50% del totale dell'investimento complessivamente ammesso; sono **escluse le realizzazioni "fai da te" documentate solo con acquisti di materiale;**
- quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 40% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
- acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa;
- acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari);
- registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
- spese di pubblicità **limitatamente ai seguenti casi:** messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google AdWords (costi di pubblicazione inclusi);
- spese per la realizzazione di materiale promozionale **limitatamente ai seguenti casi:** brochure, depliant, cataloghi, gadget;
- spese per la realizzazione del sito d'impresa, esclusi i costi dei successivi interventi di restyling;
- ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai potenziali segmenti di mercato;

Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.

- consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree:
 - marketing
 - logistica
 - produzione
 - personale, organizzazione e sistemi informativi
 - economico-finanziaria
 - contrattualistica
 - acquisizione di servizi di mentoring aventi lo scopo di supportare l'imprenditore nella gestione nei primi 3 anni di attività per una durata compresa tra un minimo di 20 ed un massimo di 35 ore per ogni impresa.
- Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di 120 euro.

Spese non ammissibili:

- spese per le quali si sono ottenuti altri contributi pubblici;
- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- spese relative all'acquisto dei beni usati o in leasing;
- avviamento e acquisto di licenze per lo svolgimento dell'attività;
- spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Art. 5

Ammontare del contributo

Il contributo erogabile è pari al **50%** dell'ammontare complessivo **delle spese ammesse** (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di **5.000 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo solo i progetti d'impresa il cui **costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 5.000 euro**.

Il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime tipologie di spesa.

Art. 6

Valutazione delle domande ed ammissione al contributo

Per il presente bando il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico - Camera di Commercio di Ravenna.

L'esame delle domande validamente presentate spetta al competente ufficio camerale - Sportello Nuove Imprese ed Incentivi - che vi darà corso alla chiusura del bando.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con opportuno atto dirigenziale, nei limiti delle somme impegnate dalla Giunta Camerale a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La graduatoria delle imprese ammissibili al contributo sarà redatta sulla base dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili regolarmente documentate e quietanzate e sostenute per l'avvio del progetto imprenditoriale. Solo a parità d'importo delle spese sostenute si ricorrerà, per l'assegnazione del posto in graduatoria alla data /ora d'invio della domanda di contributo

Pertanto, a conclusione dell'istruttoria, il progetto d'impresa presentato potrà risultare:

- ammesso e finanziato;
- ammesso e non finanziato (per esaurimento risorse disponibili);
- non ammesso (per mancanza dei requisiti formali prescritti dal bando).

Art. 7

Presentazione delle domande di contributo

Nell'ambito del presente bando, per ciascuna impresa è consentito inviare **una sola domanda di contributo**.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere inoltrate:

- dalle ore 09.00 del 14/04/2017 alle ore 12 del 31/07/2017 per imprese iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna e che da visura camerale risultano avere iniziato la loro attività nel periodo fra l'1/01/2017 e il 30/06/2017.
- dalle ore 09.00 del 1/07/2017 alle ore 12.00 del 31/01/2018 per imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna e che da visura camerale risultino avere iniziato la loro attività nel periodo dal 1/07/2017 al 31/12/2017.

Modalità di trasmissione delle domande

La **domanda di contributo, da redigere su apposito modulo** compilabile on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo www.ra.camcom.gov.it/contributi/contributi_cciaa_ravenna/contributi_rivolti_alle_imprese, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente ed inviata, completa di tutta la documentazione prescritta dal bando, esclusivamente:
- **tramite (PEC)** al seguente indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed Incentivi indicando nell'oggetto "Domanda di contributo bando per il sostegno alle nuove imprese".

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Le domande incomplete, inviate al di fuori dei termini o che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta, saranno dichiarate inammissibili.

In fase di istruttoria, la Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti.

Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

La mancata indicazione di un indirizzo PEC nel modulo di domanda inviato sarà motivo di rigetto dell'istanza.

In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine perentorio di **15 giorni (incluso festivi)** dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza presentata verrà considerata inammissibile.

Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata:

- copia conforme del contratto/offerta/preventivo firmato stipulato con il consulente per le spese di consulenza.
- copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture, il cui importo complessivo dovrà essere pari o superiore a 100 euro, dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche. Le **forme di quietanza ammesse** sono le seguenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura.
- 2) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento)
- 3) copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto.

Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in contanti è necessario presentare copia dello scontrino e della fattura da scontrino da cui sia possibile desumere chiaramente l'oggetto della spesa. Qualora le fatture riportassero alla descrizione articoli solo sigle (vedi fatture IKEA e simili) sarà necessario indicare a fianco il tipo di merce a cui fanno riferimento; nel caso in cui questo non venga fatto le fatture verranno ritenute inammissibili. Nel caso in cui i pagamenti avvengano con bancomat, carta prepagata e carta di credito sarà necessario inviare copia dell'estratto della movimentazione delle stesse e ricevuta del pagamento.

- relazione sul progetto d'impresa con riferimento anche al curriculum dei soci
- analisi dei costi e ricavi previsti per i primi due anni di attività

La Camera di Commercio di Ravenna non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte dell'impresa richiedente imputabili all'errata e/o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 8 Revoca del Contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato con conseguente obbligo di restituzione alla Camera di Commercio di Ravenna delle somme eventualmente già percepite, nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1 del bando;
- mancata o difforme realizzazione del progetto d'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione e/o degli idonei giustificativi delle spese complessivamente sostenute entro i termini previsti, di cui al precedente art.7;
- verifica del cumulo di altri contributi pubblici ottenuti per le stesse spese presentate sul bando camerale;
- rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario.

Art. 9 Controlli

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti d'impresa presentati e cofinanziati tramite contributo. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto d'impresa oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

Art. 10 Norme per la tutela della *privacy*

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna, nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (T.U. sulla *privacy*).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Sportello genesi nuove imprese e incentivi

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481487- 479

E-mail: sportellogenesi@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it